

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 108 DEL
24.06.2019

TESTO COORDINATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 201 DEL 19.12.2018
N. 63 DEL 04.04.2019
N. 95 DEL 30.07.2019

Indice generale

Articolo 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
Articolo 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	4
Articolo 3 - RIFIUTI URBANI.....	4
Articolo 4 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	5
Articolo 5 - RIFIUTI SPECIALI.....	8
Articolo 6 - RIFIUTI PERICOLOSI.....	9
Articolo 7 - FORME DI GESTIONE.....	9
Articolo 8 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI.....	9
Articolo 9 - AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	10
Articolo 10 - MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA.....	11
Articolo 11 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI.....	13
Articolo 12 - COMMISSIONE BILATERALE.....	15
Articolo 13 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI.....	16
Articolo 14 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI.....	16
Articolo 15 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE).....	17
Articolo 16 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI.....	17
Articolo 17 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI.....	18
Articolo 18 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI.....	18
Articolo 19 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	19
Articolo 20 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	19
Articolo 21 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI.....	20
Articolo 22 - MODALITÀ EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.....	21
Articolo 23 - MODALITÀ TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.....	21
Articolo 24 - CESTINI PORTARIFIUTI.....	21
Articolo 25 - SERVIZI VARI DI PULIZIA.....	22
Articolo 26 - MODALITÀ DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DAL LITORALE MARITTIMO.....	22
Articolo 27 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI.....	23
Articolo 28 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI.....	23
Articolo 29 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI.....	24
Articolo 30 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	24
Articolo 31 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE.....	24
Articolo 32 – ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO.....	25
Articolo 32 bis – DIVIETO DI UTILIZZO DI SACCHETTI MONOUSO, POSATE, PIATTI, BICCHIERI E CANNUCCE DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE E NON COMPOSTABILE.....	25
Articolo 32 ter – DIVIETO DI FUMO E ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO SULLE SPIAGGE DEL TERRITORIO COMUNALE.....	26

Articolo 33 – ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI.....	27
Articolo 34 – CENTRI DI RACCOLTA.....	27
Articolo 35 – CAROGNE DI ANIMALI.....	27
Articolo 36 – CONDUZIONE DI ANIMALI E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI.....	28
Articolo 37- CANTIERI EDILI.....	28
Articolo 38 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI.....	28
Articolo 39 – RIFIUTI INERTI.....	28
Articolo 40 – VIGILANZA E SANZIONI.....	29
Articolo 41 – PUBBLICA INFORMATIVA.....	30
Articolo 42 – DISPOSIZIONE FINALE.....	30

Articolo 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, e nelle more di quanto sarà stabilito dai piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti urbani, ed in particolare su quanto espressamente previsto dall'art. 198, comma 2, dello stesso decreto.

Articolo 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:

- Rifiuti urbani;
- Rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- Rifiuti speciali;
- Rifiuti pericolosi.

Articolo 3 - RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti sono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.

Sono inoltre compresi:

- i materiali, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione o adibiti a usi diversi derivanti da piccoli lavori di manutenzione demolizione e ricostruzione effettuati direttamente dall'utente in ambito domestico e conferiti dallo stesso presso le strutture predisposte per la raccolta differenziata;
- i pneumatici usati o fuori uso provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e conferiti direttamente dall'utente domestico presso le strutture predisposte per la raccolta differenziata;
- i rifiuti anche ingombranti, senza limite quantitativo, derivanti da attività di sgombero locali effettuata da cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera B) della Legge 8 Novembre 1991, n. 381.

- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett. a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs 152/06 e s.m.i;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) per i rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare il riferimento normativo compreso quello sanzionatorio è quello del D.Lgs 152/06 e s.m.i.
- f) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- g) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Articolo 4 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI¹

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che fisserà i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, sono assimilati agli urbani, e pertanto vengono gestiti in conformità all'art. 198, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i:

- a) i rifiuti speciali non pericolosi, esclusi gli imballaggi terziari, provenienti dalle attività di cui all'art. 184 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o comunque siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati a titolo esemplificativo nella tabella A e quando la produzione non supera, per ogni singola utenza, i limiti quantitativi indicati nella Tabella B

TABELLA A

- imballaggi primari e secondari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;

¹ Articolo modificato con DCC n. 201 del 19.12.2018

- scarti di legno, (esclusi trucioli e segatura);
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta, indumenti;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e manufatti in gomma, (esclusi i pneumatici dei veicoli in genere);
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- imbottiture costituite da espansi plastici;
- moquettes, linoleum, tappezzerie;
- materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- manufatti in metallo;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.);
- rifiuti organici;

purché il loro smaltimento o recupero non dia luogo ad emissione, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/ o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento o recupero di rifiuti urbani.

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1987, n.833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti – spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

TABELLA B

Cat. N.	Limiti quantitativi per l'assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani	n. x Kd max. tab. 4a DPR 158/99 Centro	Kg/mq/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2	11,30
2	Cinematografi e teatri	2	8,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2	9,60
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2	14,90
5	Stabilimenti balneari	2	12,36
6	Esposizioni, autosaloni	2	10,24
7	Alberghi con ristorante	2	29,34
8	Alberghi senza ristorante	2	21,96
9	Case di cura e riposo	2	27,10
10	Ospedali	1	15,67
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2	27,10
12	Banche ed istituti di credito	2	15,78
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2	33,78
14	Edicola, farmacia, tabaccaio plurilicenze	3	39,63
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3	23,70
16	Banchi di mercato beni durevoli	3	43,89
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2	20,64
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2	18,20
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2	181,10
23	Mense, birrerie, amburgherie	3	119,40
24	Bar, caffè, pasticceria	2	129,54
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3	64,65
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3	64,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2	197,92
28	Ipermercati di generi misti	1,5	27,30
29	Banchi di mercato di genere alimentari	2	121,00
30	Discoteche, night-club	2	33,60

3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi – entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del vigente "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC", dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione – le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

4. Le sopraindicate soglie di produttività sono inoltre rapportate alla produzione giornaliera in considerazione del carattere continuativo del servizio di raccolta, smaltimento o recupero, per cui non potranno essere assimilati ai rifiuti urbani ingenti quantitativi di rifiuti conferiti con minore frequenza.

5. Gli imballaggi secondari in materiale cellulosico, plastico e legnoso (codice CER 15 01 01 - 15 01 02 – 15 01 03) possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, secondo le modalità stabilite dal Gestore del Servizio.

Articolo 5 - RIFIUTI SPECIALI

1. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs 152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

2. Il produttore o detentore di rifiuti speciali di cui al comma precedente assolve ai propri obblighi con le priorità indicate nell'Art. 188, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Articolo 6 - RIFIUTI PERICOLOSI

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs 152/2006 e indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato "D" della medesima Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Articolo 7 - FORME DI GESTIONE

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, per gestione si intende il complesso delle seguenti operazioni:

- raccolta;
- trasporto;
- recupero;
- smaltimento,

nonché il controllo di dette attività;

2. Sino all'inizio delle attività del soggetto individuato ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 204 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

Articolo 8 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI E SPECIALI ASSIMILATI

1. Nelle zone servite con contenitori stradali (cassonetti) i rifiuti urbani non ingombranti e quelli speciali assimilati - ad eccezione di quelli definiti all'art. 3 comma 2 lettera f) del presente Regolamento e fermo restando gli obblighi e le modalità relativi alle raccolte differenziate istituite - devono essere conferiti all'interno dei contenitori stessi a cura del produttore, racchiusi in appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e secondo le indicazioni specifiche stabilite dal Gestore del Servizio. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso.

2. Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti con le modalità stabilite dal Gestore del Servizio o previste nelle ordinanze Sindacali di attuazione, a cui dovrà essere data adeguata pubblicità anche attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Fano con scadenza "sine die". Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato depositare i rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino.

Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani non ingombranti e speciali assimilati:

- i rifiuti urbani ingombranti;
- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilati;
- sostanze allo stato liquido;
- materiali in fase di combustione;
- materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. metalli, ecc.).

3. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, spostare, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Gestore del Servizio.

4. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.

5. È vietato il rovistamento e la cernita dei rifiuti.

6. Nelle zone servite dal servizio di raccolta domiciliare, i rifiuti devono essere conferiti negli orari, nei giorni, e con le modalità stabilite dal Gestore del Servizio, che dovrà dare adeguata pubblicità anche attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune di Fano con scadenza "sine die".

7. I rifiuti devono essere conferiti adeguatamente confezionati, utilizzando idonei contenitori, per evitare qualsiasi tipo di dispersione o cattivo odore, e secondo le indicazioni specifiche stabilite dal Gestore del Servizio.

8. È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

Articolo 9 - AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Il servizio di raccolta è garantito nel capoluogo, nelle frazioni, e nei nuclei abitati di tutto il territorio comunale.

2. Si intendono coperti dal pubblico servizio tutti gli edifici di cui al comma 1 il cui ingresso è posto entro la distanza di metri 300 dal punto di conferimento più vicino (cassonetto, bidone, trespolo, ecc) predisposto dal gestore, compresi quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata, il cui sbocco di questa sull'area pubblica non ecceda le distanze di cui sopra.

Ove è istituita la raccolta domiciliare, si intendono coperti dal servizio pubblico tutti gli edifici di cui al comma 1 il cui ingresso nella proprietà privata è posto entro 300 metri dalle vie soggette a tale tipo di raccolta.

3. Il Regolamento per la gestione della Tia o della Tarsu dovrà prevedere agevolazioni tariffarie per le utenze situate oltre le distanze di cui al precedente comma 2.

4. Successivamente all'approvazione del presente regolamento eventuali estensioni del servizio di raccolta o le distanze massime di cui ai punti precedenti potranno essere disposte anche con apposita ordinanza dirigenziale, sentito il Gestore del Servizio.

5. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio, così come definita nei commi precedenti, sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento di Polizia Rurale, organizzandosi in modo poi da conferire correttamente i rifiuti nell'idoneo centro di raccolta.

6. È ammessa e sostenuta la pratica del compostaggio domestico e lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica umida dei rifiuti.

7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/06 s.m.i., che ha introdotto la possibilità di raggruppare e bruciare in piccoli cumuli paglia, sfalci e potature, purché tali attività vengano effettuate sul luogo di produzione e nel rispetto delle prescrizioni eventualmente previste con specifica ordinanza, è vietato incendiare i rifiuti all'aperto, fatte salve eventuali deroghe.

8. E' in ogni caso vietato abbandonare o depositare qualsiasi tipo di rifiuto a lato dei contenitori per la raccolta o nei luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico.

9. È inoltre vietato introdurre, nelle caditoie destinate alla raccolta delle acque meteoriche, qualsiasi rifiuto o sostanza.

Articolo 10 - MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA

1. Le frequenze di servizio minime garantite le seguenti:

Tipo servizio	PERIODO	FREQUENZA
raccolta RSU indifferenziati con cassonetti stradali	Tutto l'anno	2/7 gg
Raccolta carta e cartone con contenitori stradali	Tutto l'anno	1/mese
Raccolta vetro con contenitori stradali	Tutto l'anno	1/mese
Raccolta plastica con contenitori stradali	Tutto l'anno	1/mese

Raccolta RSU indifferenziati "porta a porta"	Tutto l'anno	1/14 gg
Raccolta organico "porta a porta"	Tutto l'anno	1/settimana
Raccolta carta "porta a porta"	Tutto l'anno	1/14 gg
Raccolta vetro "porta a porta" utenze non domestiche	Tutto l'anno	1/14 gg
Raccolta cartone "porta a porta" utenze non domestiche	Tutto l'anno	1/mese
Raccolta RUP	Tutto l'anno	6/anno

Le sopraindicate frequenze minime garantite potranno essere aumentate in accordo con il Gestore del Servizio. Le modalità di raccolta sono definite dal Gestore del Servizio e specificate nelle schede tecnico/economiche allegate al contratto di servizio o nel piano finanziario della T.I.A.

2. Le capacità minime dei contenitori assicurate all'utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, ed alle frequenze operative: viene mediamente assegnato un volume di contenitori pari ad almeno 40 litri per ogni residente nelle zone servite con cadenza di servizio trisettimanale e di 30 litri per i residenti nelle zone servite con frequenza giornaliera. In caso di frequenze di raccolta diverse, il volume disponibile per residente sarà opportunamente rapportato. Il volume messo a disposizione sarà inoltre adeguatamente aumentato in relazione alla presenza di attività produttrici di rifiuti speciali assimilati nonché tenendo conto dell'afflusso turistico nelle zone ad esso interessate. La seguente tabella riporta indicativamente il numero di residenti che vengono serviti a seconda delle varie volumetrie nominali di cassonetti disponibili in commercio, in relazione alla frequenza di raccolta:

VOLUME NOMINALE CASSONETTO (lt.)	N° PERSONE SERVITE IN FUNZIONE DELLA FREQUENZA DI RACCOLTA	
	Trisettimanale (3/7) gg	Giornaliera (6/7) gg
3200	62	94
2400	48	72
1700/1800	36	54
1300/1500	30	44

800/1100	20	28
360	10	15
240	6	9
120	3	5

3. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal Gestore del Servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale. Gli orari di effettuazione del servizio possono essere antimeridiani, pomeridiani o notturni, con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento o al trattamento/recupero.

4. Il Gestore del Servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può disporre che la raccolta dei rifiuti venga effettuata con il metodo "porta a porta" (raccolta a livello domiciliare di una o più tipologie di rifiuto secondo calendari prefissati) per l'intero territorio Comunale, per alcuni comprensori di raccolta o per singoli edifici. Detta raccolta può essere effettuata mediante sacchi a perdere e/ o contenitori rigidi mono o pluriutenza. Le norme relative alla raccolta nelle zone servite con siffatto sistema sono stabilite dal Gestore del Servizio in accordo con il Comune. E' vietata e punita l'esposizione dei rifiuti al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti.

5. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal Gestore del Servizio, previo accordo con l'Amministrazione Comunale in occasione di festività infrasettimanali doppie o triple predisponendo e garantendo i servizi minimi indispensabili.

Articolo 11 - NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori stradali (cassonetti) per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 8 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del Gestore del Servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.

2. Il Gestore del Servizio ha facoltà di collocare i contenitori, comunque di sua proprietà o ad esso in uso, all'interno delle aree private esclusivamente nei seguenti casi e col consenso del proprietario dell'area stessa:

- nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile, antieconomica o pericolosa per la circolazione stradale la collocazione di contenitori in area pubblica;

- nel caso di eventuali particolari articolazioni del servizio di raccolta disposte a favore di attività produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti in contenitori collocati in area pubblica.

3. I contenitori devono essere collocati, in genere, fuori dalla carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, conformemente a quanto previsto dal codice stradale; ove il contenitore venga collocato ai margini della carreggiata, l'area di ubicazione dello stesso deve essere delimitata con apposita segnaletica orizzontale. Inoltre vanno, ove possibile, rispettati i seguenti divieti di collocazione:

- entro una distanza di metri cinque dagli incroci;
- entro la distanza di visibilità (circa metri 2) tenendo conto del senso di marcia presso passi carrabili pubblici o privati;
- nelle aree di ingombro per le manovre di accostamento ed uscita presso parcheggi riservati a portatori di handicap e alle fermate dei mezzi pubblici di trasporto.

4. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

5. Per quanto attiene ai lavaggi, disinfezioni o ad altri trattamenti per impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria dei contenitori stradali, si rimanda a quanto stabilito nel contratto di servizio fra Gestore e Amministrazione comunale.

6. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi.

7. Come previsto dal codice stradale, al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica: l'accertamento delle infrazioni compete al personale indicato nell'art. 12 del codice stradale e le sanzioni sono quelle specificatamente previste dal codice della strada .

8. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali di ristoro e similari quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, tavole calde, paninoteche, ristoranti, ecc. e dagli ingressi delle farmacie.

9. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata,

nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previsti e realizzati gli spazi e/o la segnaletica di stationamento per i cassonetti dei rifiuti solidi urbani, sulla base di standard proposti dal Gestore del Servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti, alla destinazione degli insediamenti da servire ed alle modalità di esecuzione del servizio. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il preventivo parere del Gestore del Servizio, la cui esistenza agli atti risulterà obbligatoria per l'approvazione dei relativi progetti.

10. In caso di nuova costruzione, e laddove possibile in caso di ampliamento o modifica degli spazi comuni, all'interno o all'esterno degli edifici, devono essere obbligatoriamente previsti e realizzati, sia nel caso di abitazioni che di uffici, o comunque di utenze produttrici di rifiuti, gli spazi per la sistemazione dei contenitori dei rifiuti, anche sulla base di standard predisposti dal Gestore del Servizio ed approvati dalla Giunta municipale, che devono essere riportati nella documentazione da presentarsi al Comune nell'ambito dei procedimenti previsti dalle normative vigenti.

11. Nell'ottica di un maggior decoro urbano, il privato cittadino qualora ne abbia interesse può presentare all'ufficio tecnico comunale apposita richiesta corredata da un progetto, per la realizzazione di interventi migliorativi delle aree destinate ai contenitori per i rifiuti. L'ufficio tecnico provvede in merito alla richiesta, previa conferenza dei servizi ricomprendente anche il Gestore del Servizio.

Articolo 12 - COMMISSIONE BILATERALE

1. Al fine di valutare e decidere su determinati aspetti riguardanti l'erogazione dei servizi è istituita un'apposita Commissione bilaterale composta da un rappresentante del Gestore del Servizio (Responsabile Servizio Igiene Ambientale o suo delegato) e da un minimo di due ad un massimo di quattro rappresentanti del Comune, indicati dal Sindaco o da suo delegato ed appartenenti preferibilmente agli uffici: Ambiente; Viabilità; Verde Pubblico; Arredo Urbano; Edilizia Privata; Polizia Municipale.

2. Spettano in particolare alla Commissione i seguenti compiti:

a. verificare il corretto posizionamento delle attrezzature di raccolta (cassonetti, campane, bidoni, cestini, ecc.) e proporre al Gestore del Servizio l'eventuale nuova ubicazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia del servizio erogato.

b. valutare e decidere in merito alle richieste di spostamento delle attrezzature di raccolta che pervengono al Gestore del Servizio o al Comune.

3. La Commissione si riunisce periodicamente. Le decisioni vengono prese a maggioranza e sono valide se sono presenti almeno tre componenti.
4. La Commissione dovrà valutare e dare risposta scritta alle richieste pervenute entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

Articolo 13 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore del Servizio provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.
2. Le pesate vengono effettuate sulla pesa individuata dal Gestore del Servizio da ogni automezzo.
3. Gli attestati di pesatura devono essere conservati dal Gestore del Servizio per almeno un anno e posti a disposizione del Comune dietro specifica richiesta.

Articolo 14 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti urbani ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sul suolo pubblico o a lato dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
2. Il conferimento e la asportazione dei rifiuti ingombranti devono avvenire mediante consegna diretta da parte dell'utente negli appositi centri di raccolta differenziata, qualora istituiti.
3. Previa attivazione del servizio da parte del Comune e su richiesta dell'interessato, il Gestore del Servizio provvede alla raccolta di tali rifiuti al domicilio dell'utente tramite apposito servizio personalizzato. Detto servizio è disciplinato da apposito disciplinare interno del Gestore del Servizio e, sulla base dello stesso, può essere soggetto al pagamento eventuale di tariffe aggiuntive stabilite e riscosse dallo stesso Gestore del Servizio.

Articolo 15 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

1. I rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche originati dai nuclei domestici o analoghi, per natura e per quantità, costituiti da:
 - Grandi elettrodomestici;
 - Piccoli elettrodomestici;
 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;

- Apparecchiature di consumo;
- Apparecchiature di illuminazione;
- Strumenti elettrici ed elettronici;
- Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e il tempo libero;
- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati);
- Strumenti di monitoraggio e controllo;
- Distributori automatici.

Così come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 151/2005, devono essere gestiti dai detentori finali con le seguenti modalità alternative tra loro:

- consegna gratuita dell'apparecchiatura usata ad un distributore, in ragione di uno contro uno, contestualmente all'acquisto di un'apparecchiatura nuova di tipologia equivalente;
- conferimento diretto al centro di raccolta dei RAEE individuato dal Comune;
- conferimento al Gestore del Servizio con le medesime modalità di cui al precedente art.14 se trattasi di rifiuti voluminosi;

2. I distributori, provvederanno allo smaltimento dei RAEE ritirati con le modalità di cui al comma precedente mediante conferimento gratuito al centro di raccolta individuato dal Comune, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del D.lgs. 151/2005.

3. E' vietato conferire tali rifiuti con modalità diverse da quelle previste.

Articolo 16 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani indicati come pericolosi dal Catalogo Europeo dei rifiuti (Capitolo CER 20.00.00) devono essere conferiti solamente in raccolta differenziata in apposite postazioni o punti di raccolta indicate dal Comune o nei Centri di Raccolta Differenziata, qualora attivati.

2. E' vietato conferire tali rifiuti con modalità diverse da quelle previste.

Articolo 17 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art. 205, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., deve essere attivata la raccolta differenziata della frazione organica umida dei rifiuti solidi urbani a partire da quelli che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici umidi.

2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata delle frazioni di cui al precedente comma 1 vengono definiti dal Gestore del Servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.

3. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati.

4. I contenitori utilizzati per la raccolta dovranno essere tali da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi non dovranno inoltre permettere lo scolo di liquami.

Articolo 18 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DERIVANTI DA POTATURA, SFALCIO DI GIARDINI E SIMILI

1. I residui di potature e sfalcio di giardini, orti, parchi ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati che presentino i requisiti per essere considerati come rifiuti urbani assimilati, devono essere smaltiti nei seguenti termini:

- mediante conferimento nei cassonetti specifici, quando si tratti di quantitativi limitati, compatibili con la capienza del cassonetto e di pezzatura adeguata;
- con le modalità previste per la raccolta di rifiuti ingombranti (articolo 14), quando si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di impedirne la dispersione;

2. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica vengono definiti dal Gestore del Servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.

3. E' vietato conferire tali rifiuti con modalità diverse da quelle previste.

Articolo 19 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta «Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni».

3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente; si seguiranno le disposizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell' articolo 208 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici delle casse.
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti costituiti da assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
7. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del D.Lgs n. 152 del 2006 e s.m.i., avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
8. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui al comma precedente.

Articolo 20 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'Amministrazione Comunale, in accordo con il Gestore del Servizio, definisce determinate categorie di rifiuti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia; le modalità del relativo conferimento vengono determinate dal Gestore del Servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale, tenuto presente quanto previsto dall'articolo 238, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Gestore del Servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti, Ditte private, Cooperative sociali, O.N.L.U.S. .

4. Nel caso in cui sia istituita la raccolta differenziata di una specifica tipologia di rifiuto è obbligatorio avvalersi del servizio o delle strutture predisposte per tale raccolta, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta RSU o con qualsiasi altra modalità non finalizzata a tale raccolta differenziata. È vietato immettere, nei contenitori destinati alla raccolta differenziata di una specifica categoria di rifiuti, materiali diversi da quelli indicati e previsti.

5. Il Gestore del Servizio a seguito di apposita ordinanza dirigenziale o attraverso informativa di cui all'art. 41 del presente regolamento, può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi della gestione, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a smaltimento.

6. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana, nei centri di raccolta differenziata fissi o mobili o secondo altre modalità di raccolta definite dal Gestore del Servizio.

7. Le norme relative al conferimento separato si applicano anche ai rifiuti urbani pericolosi che vengono prodotti all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta.

Articolo 21 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato con le seguenti modalità:

a) all'interno dei contenitori destinati ai rifiuti urbani con eventuale opportuno potenziamento della capacità complessiva nell'area di riferimento;

b) in caso di quantitativi tali da non poter essere effettuato secondo le modalità del punto a) il conferimento deve avvenire in contenitori riservati installati nelle aree interne all'insediamento del produttore stesso; il Gestore del Servizio provvederà, in tal caso, alla fornitura in locazione dei contenitori, previo accordo con il richiedente.

2. Il Gestore del Servizio allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia,

potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani; tali modalità sono definite dal Gestore del Servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 22 - MODALITÀ EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Il trasporto dei rifiuti solidi urbani e degli altri tipi di rifiuto, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento o recupero, deve avvenire tramite mezzi idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati da fenomeni di dispersione o altro, dovuti agli agenti atmosferici;
2. Gli automezzi usati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) concesse dal Sindaco con apposita ordinanza, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio; (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Articolo 23 - MODALITÀ TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. La fase finale di smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Gestore del Servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 24 - CESTINI PORTARIFIUTI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Gestore del Servizio, o per le aree verdi il soggetto individuato dal Comune, provvedono, secondo le modalità e alle condizioni stabilite nel contratto di servizio, ad installare appositi cestini portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
2. Tali contenitori sono destinati alla raccolta di rifiuti prodotti in maniera estemporanea nell'ambito degli spazi pubblici e pertanto non vi devono essere conferiti rifiuti di qualsiasi altro tipo quali ad esempio i rifiuti urbani prodotti all'interno dei locali delle utenze.

3. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune o dal Gestore del Servizio.

4. Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche a scomputo che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie delle attrezzature dovranno essere concordate con il gestore del servizio.

Articolo 25 - SERVIZI VARI DI PULIZIA

1. Rientrano fra i compiti affidati al Gestore del Servizio i seguenti servizi, da svolgersi secondo i tempi e le modalità definite dal Contratto di Servizio:

- a) pulizia, lavaggio, disinfezione e deodorazione dei servizi igienici pubblici;
- b) pulizia delle spiagge libere comunali;
- c) pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico;
- d) altri servizi affidati al Gestore del Servizio e regolati dal Contratto di Servizio;

Articolo 26 - MODALITÀ DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DAL LITORALE MARITTIMO

1. Durante la stagione balneare così come definita dal Regolamento Comunale concernente le "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo Comunale per finalità turistico ricreative" il Gestore del Servizio provvederà alla pulizia delle spiagge libere secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio. Rimane a carico dei titolari degli stabilimenti balneari e dei concessionari in genere la cura del decoro e la pulizia dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la concessione. I rifiuti raccolti dai concessionari devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto o gettati nei contenitori predisposti, negli orari e secondo le modalità fissate dal Gestore del Servizio.

2. E' vietato depositare i rifiuti raccolti nelle concessioni sulle spiagge libere o in altre aree pubbliche.

Articolo 27 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

1. Su tutto il territorio comunale, le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute

pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

2. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e consente, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e alla pulizia dei marciapiedi o delle aree attigue agli stessi con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

Articolo 28 - PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal Gestore del Servizio.

2. La raccolta deve avvenire con continuità nell'arco di tutto l'orario di apertura dell'esercizio affinché i rifiuti non si disperdano. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e libera da ingombri al fine di consentire le operazioni di pulizia da parte del Gestore del servizio, entro sessanta minuti dall'orario di chiusura. In ogni caso l'area deve risultare pulita prima che l'operatore di mercato si allontani dal posto assegnato.

3. In occasione di mercati periodici, fiere e manifestazioni varie autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore e/o comunque il responsabile della manifestazione, comprese quelle patrocinate, deve concordare con il Gestore del Servizio le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta. Nel corso delle manifestazioni di cui al presente comma vigono anche le disposizioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 29 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani .

3. Durante l'esercizio dell'attività nonché al termine della stessa, il gestore dell'attività deve adoperarsi affinché venga evitata la dispersione dei rifiuti e deve lasciare pulita l'area prima di allontanarsi dall'esercizio.

Articolo 30 - PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento in accordo col Gestore del Servizio, e/o con ditta abilitata.

Articolo 31 - PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Gestore del Servizio, con un preavviso di otto giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. Gli autorizzati all'occupazione delle aree e degli spazi pubblici sono tenuti a mantenere pulite con continuità le aree interessate dalla manifestazione, sia durante, che al termine dell'iniziativa, conferendo negli appositi contenitori secondo le modalità stabilite e comunicate agli organizzatori dal gestore del servizio. Ove tecnicamente praticabile ed economicamente possibile, la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

3. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi prima di riconsegnarla all'uso pubblico .

4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Gestore del Servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia la Civica Amministrazione. In questo caso i rapporti economici sono regolati dal Contratto di Servizio.

Articolo 32 – ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico fatta salva la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio, salva diversa previsione normativa.² L'attività di volantinaggio è in ogni caso effettuata nel rispetto dei seguenti divieti:

- è vietato il getto di volantini, sia da persone appiedate che da veicoli in corsa od in sosta;
- è vietato l'abbandono di volantini lungo le strade;
- è vietata la posa del materiale fuori dalle cassette postali o dagli appositi contenitori;
- è vietata la collocazione di volantini sui veicoli in sosta.

2. In ogni caso, qualora la distribuzione sia stata preventivamente autorizzata, la sanzione per l'eventuale abbandono del volantino sul suolo pubblico viene posta a carico dell'autore materiale del comportamento o di chi era tenuto alla sua vigilanza.

3. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.

Articolo 32 bis – DIVIETO DI UTILIZZO DI SACCHETTI MONOUSO, POSATE, PIATTI, BICCHIERI E CANNUCCE DI MATERIALE NON BIODEGRADABILE E NON COMPOSTABILE³

1. E' fatto divieto a chiunque negli spazi pubblici ovvero privati aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esercizi commerciali, bar, ristoranti, pizzerie, pub, campeggi, gelaterie, mense) del territorio comunale ricompreso tra la linea ferroviaria ed il mare Adriatico (ivi incluse le attività commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande), al fine di ridurre la produzione di rifiuti, incrementare e valorizzare la raccolta differenziata (diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale a favore della quota destinata al compostaggio) nonché preservare l'ecologia marina, di utilizzare e/o distribuire, per l'effettivo e strumentale utilizzo, sacchetti per la spesa monouso "usa e getta" che non siano in materiale biodegradabile e compostabile; è fatto pertanto divieto a chiunque di utilizzare e/o distribuire, per l'effettivo e strumentale utilizzo, posate, piatti, bicchieri e cannucce monouso "usa e getta" che non siano in materiali biodegradabili e compostabili.

² Vedi anche "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni"

³ Articolo inserito con DCC n. 63 del 4.4.2019.- Il comma 1 in vigore dal 01.08.2019

2. In occasione di feste pubbliche, manifestazioni e sagre che si svolgono in tutto il territorio comunale potranno essere utilizzati e/o distribuiti a chiunque, per l'effettivo e strumentale utilizzo anche ai fini dell'incolumità pubblica, esclusivamente sacchetti per la spesa monouso "usa e getta" in materiale biodegradabile e compostabile; potranno, inoltre, essere distribuite e/o utilizzate esclusivamente posate, piatti, bicchieri e cannucce monouso "usa e getta" purché in materiali biodegradabili e compostabili.

3. I trasgressori incorrono, in relazione alla violazione dei commi che precedono, nella sanzione di cui all'art.7bis del D.Lgs.n.267/2000.

Articolo 32 ter – DIVIETO DI FUMO E ABBANDONO DI RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO SULLE SPIAGGE DEL TERRITORIO COMUNALE⁴

1. Nel corso della stagione balneare, come definita dal Regolamento sull'utilizzazione del litorale demaniale marittimo nel territorio comunale per finalità turistiche ricreative approvato con delibera consiliare n.118 del 16 giugno 2016, è fatto divieto di fumo a chiunque presso tutte le aree del litorale marittimo qualificabili quale battigia, lido e spiaggia nonché presso lo specchio d'acqua limitrofo per una distanza di 200 metri dalla linea di costa.

2. In deroga al divieto di cui al precedente comma presso gli stabilimenti balneari attrezzati con ombrelloni ovvero con altri sistemi di ombreggiatura è consentito fumare purché gli stessi siano singolarmente dotati di specifici contenitori per la raccolta dei rifiuti post consumo dei prodotti del tabacco debitamente segnalati e purché venga garantita una distanza di almeno metri 0,5 (zerovirgolacinque) fra le superfici coprenti e/o ombreggianti attigue.

3. A far data dall'inizio della stagione balneare 2020 gli stabilimenti balneari ovvero gli esercizi commerciali su aree demaniali marittime assicurano ai relativi clienti e/o fruitori la presenza di spazi ecologici diffusi per la raccolta differenziata dei rifiuti avendo riguardo anche ai prodotti di post consumo del tabacco in accordo con ASET spa; ASET spa assicura la raccolta differenziata dei rifiuti nelle spiagge libere;

4. E' fatto sempre divieto di gettare rifiuti di qualunque genere, inclusi i resti di prodotti da fumo, nelle nelle acque marine territoriali, nella battigia, nei lidi, nella spiaggia.

5. I trasgressori incorrono, in relazione alla violazione dei commi che precedono, nella sanzione di cui all'art.7bis del D.Lgs.n.267/2000.

⁴ Articolo inserito con DCC n. 95 del 30.7.2019; in vigore dal 01.08.2019

Articolo 33 – ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI ED AFFISSIONE MANIFESTI

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
3. Chi effettua operazioni di affissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, anche ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta ed alla pulizia dell'area.
4. In caso di inadempienza ai commi suddetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dell'effettivo responsabile.

Articolo 34 – CENTRI DI RACCOLTA

1. Allo scopo di favorire la raccolta differenziata dei rifiuti, anche con la collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, associazioni di volontariato, ecc., possono essere istituiti appositi centri di raccolta fissi o mobili, così come definiti all'art. 183, primo comma lettera mm), del D.Lgs 152/2006, nei quali possono essere conferiti dai detentori i rifiuti urbani o assimilati in forma differenziata.
2. Nei centri di raccolta differenziata è in ogni caso vietato conferire i rifiuti con modalità diverse da quelle indicate dal gestore del servizio o rese note dalla cartellonistica presente, o dalle indicazioni fornite dal personale presente.

Articolo 35 – CAROGNE DI ANIMALI

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico, essendo escluse dalla normativa sui rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., devono essere asportate e smaltite secondo le specifiche disposizioni di legge.

Articolo 36 – CONDUZIONE DI ANIMALI E RACCOLTA DELLE DEIEZIONI

1. A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro, è fatto obbligo a coloro che conducono animali – da affezione e non – per le strade e altre aree pubbliche o, ancorché private, comunque di uso pubblico, comprese le aree verdi, di pulire l'area eventualmente sporcata rimuovendo dal suolo le deiezioni dei loro animali.

2. A tal fine, conformemente a quanto specificatamente previsto per la conduzione dei cani dal regolamento di polizia urbana, le cui disposizioni si intendono qui richiamate, i conduttori di animali sono tenuti a munirsi preventivamente di idonea attrezzatura (da esibire a richiesta degli addetti alla vigilanza) atta all'immediata rimozione delle deiezioni che dovranno poi essere conferite nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani o nei cestini portarifiuti racchiuse in apposito sacchetto.

3. Per ciò che attiene all'importo delle sanzioni per le violazioni al presente articolo, si fa riferimento a quelle fissate dal Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 37- CANTIERI EDILI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico confinanti con le suddette cave e cantieri quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, o la gestione del cantiere in genere provochi lordura o imbrattamento.

Articolo 38 – VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

2. I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private che dimostrino di possedere i requisiti necessari.

Articolo 39 – RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni, qualora non avviati a recupero, deve avvenire presso idonei impianti di smaltimento.

2. Gli stessi non possono pertanto essere conferiti nei contenitori per la raccolta dei RSU.

Articolo 40 – VIGILANZA E SANZIONI

1. Le sanzioni di cui al presente regolamento sono definite nella tabella allegata allo stesso, fermo restando che la Giunta Comunale potrà, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, stabilire importi in misura ridotta.

2. Il detentore o qualora non individuabile, il produttore del rifiuto, è responsabile del conferimento errato o dell'abbandono del rifiuto stesso. Qualora le violazioni siano commesse dai dimoranti in un condominio e non sia possibile individuare il responsabile, la sanzione sarà irrogata nei confronti del condominio in persona dell'amministratore.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato e ferma restando la possibilità del gestore di agire in sede civile e/o penale per il risarcimento del danno, qualunque violazione alle norme di legge o del presente Regolamento che comporti interventi sostitutivi e/o spese aggiuntive per il Gestore, ovvero che sia causa di danno a personale dipendente e/o a materiali ed attrezzature di proprietà del Gestore, comporterà l'automatico addebito al contravventore identificato delle maggiori spese sostenute.

4. La competenza alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e ad irrogare le sanzioni amministrative spetta alla Polizia Municipale nonché agli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ad altri Enti o Forze di Polizia .

5. All'attività di controllo, vigilanza, prevenzione ed accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento nonché per quelle di cui all'art. 255 comma 1, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., possono essere preposti anche gli addetti al controllo del gestore del servizio, denominati "*Ispettori Ambientali*", che sono nominati con provvedimento del Sindaco quali incaricati di pubblico servizio. Costoro al fine di individuare i soggetti responsabili della violazione conducono accertamenti anche attraverso la richiesta delle generalità e/o di esibizione di documenti di identità. Gli ispettori ambientali hanno l'obbligo di riferire per iscritto dell'illecito accertato alla Polizia Municipale che provvederà poi alla prescritta verbalizzazione.

6. Il responsabile di un irregolare conferimento di rifiuti oltre ad essere sanzionato ai sensi del presente regolamento, può essere obbligato al ripristino dei luoghi oggetto dell'abbandono. Qualora non vi provveda nei termini fissati gli saranno addebitate le relative spese sostenute dal Gestore per provvedervi in sua vece.

7. Tenuto conto che per la vigilanza e relativi accertamenti delle infrazioni è previsto anche l'utilizzo di apposito sistema di video sorveglianza disciplinato da apposito regolamento, per quanto riguarda le sanzioni si rimanda alla relativa tabella approvata con Delibera di Giunta e allegata al presente regolamento.

Articolo 41 – PUBBLICA INFORMATIVA

La disciplina afferente alle modalità di conferimento e gestione della raccolta dei rifiuti di ogni genere, sarà resa pubblica mediante la pubblicazione da parte del gestore sull'albo pretorio comunale informatico nonché sul sito aziendale.

Articolo 42 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme previste dalla normativa di settore statale e regionale per quanto di pertinenza, nonché dagli altri regolamenti comunali.
2. Si intendono abrogati il Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti già approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 12.1.2006, e s.m.i., nonché le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente atto.
3. Il presente Regolamento viene pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.